



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

Oggetto: Aggiornamento della convenzione di tirocinio post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo (sezione A e B dell'albo professionale) per laureati dell'Università degli Studi dell'Aquila ai sensi del D.M. 567 del 20.06.2022 previsto dagli artt. 6 e 7 della Legge 163 del 08.11.2021 sulle lauree abilitanti.

La Coordinatrice della Commissione tirocinio di Area Psicologia dell'Università degli Studi dell'Aquila prof.ssa Monica Mazza

preso atto del D.M. 567 del 20.06.2022 previsto dagli artt. 6 e 7 della Legge 163 del 08.11.2021 sulle lauree abilitanti (*"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*), il quale all'art. 1 prevede che: *"coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa"*;

preso atto delle linee di indirizzo sui tirocini post lauream professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione approvate dalla Conferenza della Psicologia Accademica in data 10.11.2022 e approfondite nei tavoli di lavoro Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo-Università tenutisi in data 09.11.2022 e 14.12.2022;

per consentire lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo di cui al D.M. 567 del 20.06.2022 **ravvisa la necessità** di informare gli Enti esterni come segue (**in rosso gli aggiornamenti**):

Il titolo della Convenzione si intende così integrato:

Convenzione di tirocinio Post Lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo (Sezione A e B dell'Albo professionale) per laureati dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Convenzione di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) e professionalizzante post-lauream magistrale della classe LM-51 Psicologia (D.M. 270/2004) o specialistica della classe 58/S Psicologia (D.M. 509/1999) per l'ammissione alla Prova Pratico Valutativa (PPV).

L'articolo 2 della Convenzione viene così aggiornato:

(Modalità di svolgimento)

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi **sezione A** da almeno **3 anni** con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, come dipendente o anche come consulente, non inferiore alle **15 ore settimanali**.
3. Il tutor non può seguire più di **cinque tirocinanti** contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:
- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;

Università degli Studi dell'Aquila

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio,snc - località Coppito - 67100 L'Aquila (AQ)
Email: discab.sad@strutture.univaq.it
posta certificata: discab@pec.univaq.it

tel. +39 0862 43 2265-2229-3479-2098
p.iva cod. fisc. 01021630668

<https://discab.univaq.it>



- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio;
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche.

Il tirocinio pratico-valutativo (TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti supervisionate che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

In particolare il TPV prevede:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 567 del 20.06.2022 ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

4. Il tirocinio pratico-valutativo (TPV) da completare entro 12 mesi dalla data di avvio, con inizio il 15 marzo o il 15 settembre. Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 750 ore complessive (o 375 ore se effettuato presso due enti differenti). L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 15 ore e non superiore alle 30, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e l'impegno giornaliero massimo pari a n. 5 ore. Qualora la sede non rispetti tale carico, l'Università e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art.1, punto 7 del D.M. 239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISCAB
Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate
e Biotecnologiche

documentata. L'attestazione della frequenza spetta al tutor e al Responsabile dell'Azienda/Ente che controfirmano l'apposito libretto delle presenze rilasciato dall'Università. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il tutor dell'Azienda/Ente contenente:

- Nominativo del tirocinante;
 - Periodo del tirocinio;
 - L'area di tirocinio (Psicologia Clinica, Psicologia generale, Psicologia Sociale, Psicologia dello sviluppo). **Per l'avvio del tirocinio pratico-valutativo (TPV) di 750 ore, è consigliabile, anche se non obbligatorio, tenere conto della differenziazione delle aree disciplinari psicologiche (generale e sperimentale; clinica, sociale; sviluppo ed educazione);**
 - Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio;
 - I dati del tutor: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi; attività svolta all'interno dell'Azienda/Ente;
 - La programmazione dell'esperienza: obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; metodi tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti (tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il tutor, ecc.); strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere ed utilizzare, fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività, tempi e modalità di verifica in itinere dell'esperienza; modalità di verifica finale: dell'apprendimento, dell'acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell'esperienza.
5. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti.

Resta invariato quanto non espressamente indicato.

L'Aquila, 12.09.2023

La Coordinatrice della Commissione tirocinio
prof.ssa Monica Mazza



